

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°3 DEL 30.01.2006

**REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE – MERCATO E
MERCATINO RIONALE**

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2 DURATA DEL REGOLAMENTO
ART.3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
ART.4 PLANIMETRIE.....
ART.5 DEFINIZIONI
ART.6 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA
ART.7 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
ART.8 RISPETTO DEI LIMITI DI POSTEGGIO.....
ART.9 ESPOSIZIONE DEI PREZZI
ART.10 TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....

TITOLO II – MERCATI

ART.11 DEFINIZIONE.....
ART.12 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO.....
ART.13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
ART.14 CARATTERISTICHE DEL MERCATO.....
ART.15 CARATTERISTICHE DEL MERCATINO RIONALE GIORNALIERO
ART.16 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.....
ART.17 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI
**ART.18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI AL MERCATINO
RIONALE GIORNALIERO**
ART. 19 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A
ART.20 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI
ART.21 CONTRATTO DI CONCESSIONE.....
ART.22 RUOLINO DI MERCATO.....
**ART.23 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON
OCCUPATI E DISPONIBILI NON ANCORA OGGETTO DI BANDO**
ART.24 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....
ART.25 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....
ART.26 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....
ART.27 REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART.28 RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
**ART.29 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA NELL'AREA
MERCATALE**

ART.30 SOSTITUZIONE TEMPORANEA
ART.31 SCAMBIO DI POSTEGGI
ART.32 COLTIVATORI DIRETTI E POSTEGGI LORO RISERVATI
ART.33 PIANTE E RUOLINO DEL MERCATO.....
ART.34 DIVIETI E CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.....
ART.35 MERCATI STRAORDINARI.....
ART.36 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO STRAORDINARIO.....
ART.37 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

ART.38 DEFINIZIONE
ART.39 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE.....
ART.40 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO B.....

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....

ART.41 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA
ART.42 SANZIONI.....
ART.43 AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO
ART.44 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Titolo I
Norme generali
Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il Comune di Sparanise abbia la disponibilità.
2. Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo. n.114/98, si intende per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a posto fisso o itinerante.

Art. 2
Durata del Regolamento

1. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per l'approvazione, quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

Art.3
Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 1. Riqualficazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
 2. Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
 3. Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione alla sicurezza dei prodotti;
 4. Pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
 5. Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane;
 6. Sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
 7. Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art.4 Planimetrie

1. La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi e della eventuale viabilità di servizio esterna.

Art.5 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia;
 - d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale;
 - f) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c e S.a.s.;
 - g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) per mercati e fiere ordinarie: i mercati e le fiere per le quali non sono previste le limitazioni merceologiche;

- j) per mercati straordinari: le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario (es.occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche;
- k) per mercati e fiere a merceologia esclusiva: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel regolamento di mercato;
- l) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
- m) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- n) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- o) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- p) per settori merceologici; i settori alimentare e non alimentare;
- q) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art.6

Sospensione delle attività di vendita

1. L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività, previa informativa alla Commissione di Mercato di cui all'Art.32.
2. La sospensione ad horas, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità.

Art.7

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori titolari di posteggio possono accedere all'area del mercato e della fiera, durante le giornate stabilite nel presente regolamento, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

2. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.), e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dal termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

Art.8

Rispetto dei limiti di posteggio

1. I titolari di posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di cui all'articolo 29 comma 2 D. Lgs., è punito con la sanzione amministrativa da €516,00 a €3098,00 pagamento in misura ridotta € 1032,00.

Art.9

Esposizione dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

Art.10

Trasmissione della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'Art.5 del Decreto Legislativo n.114/98.
2. La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi.
3. Il termine per la comunicazione di subingresso di cui al comma precedente, può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
4. Al subentrante per causa di morte, è concessa la facoltà di esercitare l'attività temporaneamente, fino all'avvenuta regolarizzazione prescritta dal comma 2 del presente articolo.
5. Il subingresso è negato, se il cedente non è in regola con i pagamenti del posteggio.

Titolo II- Mercati

Art.11 Definizione

1. Per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato o meno, per la vendita al dettaglio di merci varie.
2. La vendita delle merci deve svolgersi nei giorni e con le modalità indicate al presente regolamento.

Art.12

Individuazione delle aree di mercato

1. È individuata come area di mercato e mercatino rionale la zona di Via Giovanni Falcone.
2. L'area di mercato di cui al comma 1, è istituita con Delibera di Consiglio Comunale n.29 dell'11/05/1993 e di Giunta Municipale n. 54 del 14/09/2000.

Art.13

Modalità di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di MERCOLEDÌ gli Operatori concessionari di posteggio al mercato devono osservare i seguenti orari di accesso e uscita dall'area mercato con i propri mezzi:
accesso ora legale dalle 06.30 alle ore 07.30.
“ ora solare dalle ore 07,00 alle ore 08,00.
Uscita ora legale dalle ore 12,30 alle ore 13,30.
“ ora solare dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
2. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire le attività del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.
3. Il mercatino rionale giornaliero è individuato nell'area di Via Giovanni Falcone tutti i giorni feriali ad esclusione del mercoledì, alle feste Patronali e altre manifestazioni.

Art.14
Caratteristiche del mercato

1. La superficie complessiva dell'area di cui all'Art.12 del presente regolamento è quella rilevabile dall'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. La superficie complessiva dei posteggi è di mq. 3370, così ripartiti:

n.	2 Posteggi di	15
	mq.	
n.	1 Posteggi di	20
	mq.	
n.	9 Posteggi di	25
	mq.	
n.	27 Posteggi di	
	mq.	30
n.	28 Posteggi di	35
	mq.	
n.	30 Posteggi di	40
	mq.	
n.	2 Posteggi di	45
	mq.	
n.	1 Posteggi di	50
	mq.	
Tot	100	
	Tot.	3405

Suddivisi per settore come da allegato prospetto con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio.

La dimensione dei posteggi, esclusivamente per la vendita dei prodotti di cui alla Legge n.59/63, è di complessivi 50 mq., così ripartiti:

n.	2 Posteggi di	15
	mq.	
n.	1 Posteggi di	20
	mq.	
Tot.	3	Tot 50

Art. 15
Caratteristiche del mercatino rionale giornaliero

La superficie complessiva dei posteggi di cui all'art. 12 del presente regolamento è quella rilevabile dall'allegata planimetria e sono :

- 1) Box coperti da adibire al settore Alimentare e Non Alimentare;

- 2) 10 posteggi per il settore Non Alimentare dal n. 58 al 67;
- 3) 13 posteggi per il settore Alimentare dal n. 1 al 4 – dal n. 11 al n. 20;
- 4) I rimanenti ai produttori agricoli residenti in questo Comune.

Art. 16

Descrizione della circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di mercato indicata all'Art.12 viene interdetta alla circolazione veicolare per tutta la durata del mercato, compreso il tempo necessario alle operazioni di accesso ed alle operazioni di sgombero. Rimane comunque consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari, lì dove possibile e nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Il Comando della Polizia Municipale provvede ad assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.

Art. 17

Assegnazione dei posteggi disponibili

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara.
2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) richiesta di posteggio aggiuntivo inoltrata da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, a condizione che il numero complessivo dei posteggi non sia superiore alle sette unità;
 - b) maggior numero di presenze nel mercato oggetto del bando;
 - c) maggiore anzianità in termini di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - d) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come risulta dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - e) numero familiari a carico;
 - f) anzianità del richiedente;
 - g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Art. 18

Assegnazione dei posteggi disponibili al mercatino rionale giornaliero

I posteggi saranno assegnati fino all'esaurimento della disponibilità dando precedenza all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Resta inteso che sono esclusi dalla presentazione delle domande e saranno inseriti di diritto coloro che hanno già assegnato un posteggio.

Art. 19
Rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale e secondo le modalità disciplinate dall'art.27 della L.R. 1/2000.
2. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo n.114/98.
3. Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.
4. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione ed al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Art. 20
Pubblicizzazione dei posteggi disponibili

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato o fiera, il Comune deve far pervenire alla Giunta Regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.
2. La Regione provvederà alla pubblicizzazione sul B.U.R.C. dei dati inviati dal Comune, in caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'Albo pretorio del Comune.

Art.21
Contratto di concessione

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale, e può essere tacitamente rinnovata.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale soggetto a registrazione a norma di Legge.
3. Il contratto può essere tacitamente rinnovato, salvo che: il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al

rinnovo dei posteggi nell'area del mercato indicato, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei dieci anni.

Art.22

Ruolino di mercato

1. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.
2. Il numero di presenze è attestato dal Responsabile del servizio prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Art.23

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e disponibili non ancora oggetto di bando

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal concessionario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti che ne fanno richiesta (spuntisti).
2. Gli spuntisti devono essere titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'Art.28 comma 1 lett. A) e B) del Decreto Legislativo n. 114/98.
3. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.
4. Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'Art.28 comma 11 del Decreto Legislativo n.114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze.
5. Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino di spunta a mezzo procedimenti manuali o informatici.
6. Fra coloro che non possono documentare il numero di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività. La priorità viene desunta dalla data indicata nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità.
7. All'assegnazione temporanea procede, il personale dell'Ufficio Comunale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere. Lo stesso Ufficio provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla sua trasmissione all'Ufficio del settore Aree Pubbliche per l'applicazione del canone di concessione.
8. Il ruolino di spunta viene redatto ogni sei mesi, lo Spuntista perde l'iscrizione nel ruolino dopo il semestre di assenza.

Art.24

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite dalla L.R.1/2000, e da tutte le altre disposizioni in materia.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione del posteggio, determinato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art.25

Sospensione della concessione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione della concessione, secondo quanto disposto dall'Art.29 comma 3 del D.Lgs. n.114/98, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Art. 26

Decadenza della concessione

1. Il titolare di concessione di posteggio decade dalla stessa a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'Art.29 del Decreto Legislativo n. 114/98 e successivi regolamenti.
2. Il titolare di concessione di posteggio decade, qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'Ufficio Settore Aree Pubbliche, con apposita certificazione, ai sensi dell'Art.29 comma 4 lettera B) del Decreto Legislativo n. 114/98.
3. Il titolare di concessione di posteggio decade, altresì, qualora non risultano effettuati nell'anno solare i relativi pagamenti.
4. La decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge n. 241/90.

Art.27

Revoca della concessione

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio in caso di eliminazione dello stesso, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non viene modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti;
 - c) In ogni caso, ove possibile, si terrà conto delle scelte dell'operatore.

Art.28

Rinuncia dell'atto di concessione

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di rinuncia di posteggi da parte degli operatori, assegna i posteggi resisi disponibili, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art.29

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale

1. L'operatore è tenuto ad essere presente nell'area di mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro i termini stabiliti dal precedente comma, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'Art.21.
3. Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

Art.30

Sostituzione temporanea

1. Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'Art.34 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000, e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art.5 del D.Lgs. n.114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Art.31

Scambio di posteggi

1. È consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.
2. È consentito altresì, il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

Art.32

Coltivatori diretti e posteggi loro riservati

1. Nel mercato di cui all'Art.12 del presente regolamento, sono individuati n. 3 posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo (Legge n. 59/63).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, non possono essere utilizzati per la vendita di altri prodotti, pena la decadenza della concessione.
3. È motivo di decadenza della concessione, la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.
4. I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.
5. L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del Decreto Legislativo n.114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

Art.33

Pianta e ruolino del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta la planimetria dell'area mercatale, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

Art. 34

Divieti e caratteristiche delle attrezzature

1. E' fatto divieto ai commercianti su area pubblica di attivare gruppi elettrogeni autonomi nonché di usufruire di corrente elettrica a mezzo di attacchi elettrici non conformi alle norme vigenti in materia.
2. Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm. Dallo spazio assegnato.
3. In casi particolari, sentita la Commissione di mercato, potranno essere autorizzate sporgenze laterali superiori ai 50 cm. A condizione che siano ad un'altezza del suolo superiore a mt. 2,50.
4. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 mt. dal suolo.
5. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Art.35

Mercati straordinari

1. Per mercati straordinari si intendono le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in giorni diversi da quello di

svolgimento del mercato ordinario (es. occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche.

Art.36

Individuazione delle aree di mercato straordinario

1. Il Comune, tenuto conto delle festività e ricorrenze che si svolgono nel corso dell'anno all'interno del territorio comunale, individua le aree pubbliche da destinare temporaneamente al commercio.
2. L'individuazione delle aree avviene tenendo in considerazione:
 - a) i vincoli e le limitazioni poste dalle vigenti leggi in materia;
 - b) gli usi.

Art.37

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Sindaco, in occasioni di mercati straordinari, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico per il commercio.

Titolo III

Fiere

Art.38

Definizione

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 39

Modalità di svolgimento del commercio itinerante

1. Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, è consentito su tutto il territorio comunale.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, richiamate all'Art.43 del presente regolamento.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree mercatali, nelle aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m.

Art.40

Rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. Al rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti, ai sensi dell'art.28 comma 1, della Legge Regionale n.1/2000, provvede il Comune di residenza dell'operatore.
2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.
4. In caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui la società stessa ha la sede legale.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art.41

Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.155 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, cui sono adeguati i regolamenti comunali in materia.
2. In particolare il Comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comunali del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti (art. 2, comma 4 Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000).

Art.42

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582,28 a €15.493,71 con confisca delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, D.Lgs. n.114/.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,46 a €3.098,74 (art. 29 comma 2, D. Lgs. n. 114/98).
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.43

Aggiornamenti al regolamento

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali.

Art.44

Modifiche al regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere fatta nei modi previsti dalle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

LEGENDA

- ① PIAZZA AD ANFITEATRO
- ② SPAZIO VENDITA AL COPERTO
- ③ AREA PER IL SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE
- ④ BAGNI COMPRESO PORTATORI DI HANDICAP
- ⑤ PIAZZALE DEL MERCATO
- ⑥ PARCHEGGIO
- ⑦ AIUOLA E PANCIONE
- ⑧ PUNTO DI ILLUMINAZIONE
- ⑨ VP - VILLE PRINCIPALE

PARCHEGGIO ESTERNO N° 37 POSTI MACCHINA
 POSTI VENDITA AL COPERTO N° 6
 POSTI VENDITA ALL'APERTO N° 95

PIAZZA MERCATO

PLANIMETRIA GENERALE

